



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA SERVIZI GENERALI

Ufficio Segreteria

Ordinanza n. 4 del 01/06/2011

Prot. n. 3953 del 01/06/2011

OGGETTO: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DI CANI.

IL SINDACO

- PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il paese;
- PRESO ATTO** inoltre delle problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone della città;
- RITENUTO** opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;
- VALUTATO** di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;
- VISTI** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e la legge 24.11.1981 n. 689,

ORDINA

Ai proprietari di cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono:

- **di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni**, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc;
- di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere correttamente smaltite.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

AVVERTE

Che i trasgressori, all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedano alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa di € 100,00 (euro cento/00), ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

INCARICA

Di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

Tel. 0365558621 - Fax. 0365 558623

e-mail: info@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Che il presente provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'ufficio Segreteria comunale.

Dalla Residenza Municipale, 01/06/2011



Il Sindaco
dott. Paolo Rosa